AGEVOLAZIONI VARIE A TUTELA DEL PATRIMONIO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLE RURALI

Art. 6

Ferme le agevolazioni tributarie previste dalle' disposizioni vigenti in favore delle famiglie numerose, gli atti di assegnazione a norma dell'art. 3, comprese le eventuali affrancazioni o acquisti, sono esenti dalle imposte di registro e ipotecarie.

La stessa agevolazione compete, in caso di permute fatte a scopo di arrotondamento, anche al proprietario dei fondi limitrofi a quelli acquistati dal capo di famiglia o dal coniuge, nel caso previsto dal 3° comma dell'art. 4, purche' il terreno da questi offerto non superi il valore di L. 20.000.

La prova che la permuta e' fatta a scopo di arrotondamento e' data mediante la mappa catastale.

Sono fatti salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori delle ipoteche. (1)

Versione in vigore dal 24 dicembre 1944, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Agevolazioni varie a tutela del patrimonio delle famiglie numerose con particolare riguardo a quelle rurali
Estremi	Legge 29 giugno 1940, n. 877
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1940

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) Il D.Lgs. Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384 ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "Le esenzioni dalle imposte di registro e ipotecarie previste negli articoli 6 e 7 della legge 29 giugno 1940, n. 877, sono abrogate".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/agevolazioni-varie-a-tutela-del-patrimonio-delle-famiglie-numerose/art-6/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it